



Demanio Marittimo

Ordinanza Dirigenziale N° 165

IL DIRIGENTE

- Richiamato integralmente quanto contenuto e disposto con l'ordinanza dirigenziale n. 116/2021 del 31.03.2021 ad oggetto "Disciplina delle attività balneari";
- Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 – parte II del 2 maggio 2002;
- Visto il Piano comunale di utilizzo delle aree demaniali marittime, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 25.08.2015;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 512 del 21.05.2004 e le successive modifiche di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 424 del 27.03.2015;
- Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19";
- Visto il DGR n. 330/2021 del 23.04.2021, ad oggetto "disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per il rilascio di concessioni temporanee per occupazione aree a servizio degli operatori economici limitatamente all'anno 2021";
- Visto il DGR n. 374/2021 del 30.04.2021, ad oggetto "disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente all'anno 2021";
- Richiamato integralmente quanto contenuto e disposto con l'ordinanza n. 20/2021 del 30.04.2021 ad oggetto "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 relative alla attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52";

- PER LA SOLA STAGIONE BALNEARE 2021 -

DISCIPLINA

**AD INTEGRAZIONE E RETTIFICA, PER LE SOLE PORZIONI IN
CONTRASTO, LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI
di cui all'ordinanza dirigenziale n. 116/2021 in data 31.03.2021**

- questo Comune autorizza:

➤ al gestore tecnico delle spiagge libere attrezzate la **facoltà** di poter occupare, con le sue attrezzature da spiaggia, anziché il 50% **il 70 % del fronte mare e dell'area in concessione** (in deroga all'art. 11 ter della legge regionale 28 aprile 1999, n.13 e s.m.i. e i. e alla DGR n.512 del 21 maggio 2004) con la precisazione che dovrà essere preventivamente trasmessa al Comune specifica comunicazione con allegata planimetria;

➤ la concessione di spazi da utilizzare per la collocazione di *dehors* ricadenti in aree demaniali marittime mediante concessione temporanea o, nel caso di richiedenti già titolari di concessione demaniale marittima, con modifica temporanea della concessione esistente, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento del Codice della Navigazione;

- questo Comune fa conoscere,

in considerazione delle specificità del litorale regionale e degli impianti di balneazione esistenti, delle indicazioni dinanzi richiamate e delle richiamate disposizioni normative regionali in materia per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, così come in particolare disposto:

➤ DGR 374 del 30.04.2021 ad oggetto “disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2021”;

che devono necessariamente applicarsi, in ambito demaniale marittimo, anche le sotto riportate misure:

A. NORME GENERALI

1. per la sola stagione balneare 2021, al fine di concedere ai concessionari demaniali marittimi il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari e permettere che le attività i cui costi di gestione risulterebbero, alla luce delle nuove normative per la pandemia Covid-19, troppo onerosi a fronte di un lungo periodo di apertura obbligatoria, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno assicurando, da tale data, l'allestimento completo dell'impianto di balneazione fino al 15 di settembre;

2. conferma dell'applicazione sul territorio della Regione Liguria delle “Linee Guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome all'unanimità il 16 maggio 2020, di cui all'allegato n. 1 del DGR 374 del 30.04.2021 numero d'Ordine 28;

3. conferma, per quanto riguarda la competenza regionale, dei contenuti del documento “Linee guida proposte da ANCI Liguria ai Comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe, modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi”, già proposte per la stagione balneare 2020, di cui all'allegato n.2 DGR 374 del 30.04.2021 numero

d'Ordine 28, da intendersi applicabili anche alle aree balneabili libere comprese nelle circoscrizioni di competenza delle Autorità di Sistema Portuale;

B. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO

1. la fascia di libero transito deve esser lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti ed asciugamani;
2. nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
3. se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
4. il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia;

C. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e delle Linee guida sopra citate:

1. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locali bar, cabine, depositi e spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le linee Guida nazionali approvate dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020;
2. il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
3. i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i. e rilascio di idoneo titolo demaniale marittimo, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
4. i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
5. le cabine comunque da utilizzare in conformità con le norme nazionali e relative linee guida in materia, i servizi igienici e le docce ad uso comune debbono essere debitamente ventilate tra un utilizzo e l'altro, nonché soggette ad una frequente sanificazione;
6. nel caso eccezionale in cui l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune e all'Autorità marittima competente per territorio; in tal caso il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della Concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantirne per tutta la stagione balneare la

pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima.

ESPOSIZIONE ORDINANZA E CARTELLONISTICA INFORMATIVA

In tutte le aree del demanio marittimo ed in quelle ad esse collegate, ove si svolgono attività balneari (stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza e adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza integra e sostituisce solo per le parti in contrasto, la precedente n.116 del 31.03.2021 ed entra in vigore dalla data di adozione.
2. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo.
3. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie in via amministrativa o penale, ai sensi del Codice della Navigazione e delle altre vigenti norme.
4. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

Sanremo, lì 10.05.2021

IL DIRIGENTE

Dott. Fausto GALIMBERTI
(documento firmato digitalmente)